

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAVENNA

Viale L.B. Alberti n. 9 - 46100 RAVENNA

Ricorso R.G. n. 502/2013 presentato da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

- Avv. N. Laghi -

n. 502/13 R  
n. 21/13 C  
n. 1893/13 C

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

In Punto a : Opposizione a decreto di espulsione

IL GIUDICE DI PACE DI RAVENNA

Dott. Anna Maria Venturelli

Letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 20/03/13

premesso

- con ricorso depositato in data 04/03/13 ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ha proposto opposizione ex art. 13, co. 8° T.U. 286/98 avverso il diniego istanza revoca in autotutela del provvedimento espulsione emesso nei suoi confronti in data 2/10/03 dal Prefetto della Provincia di Ravenna;
- il ricorrente lamenta violazione di legge in quanto il decreto sarebbe stato emesso in contrasto con la Direttiva 2008/115/CE.
- la Prefettura ha fatto pervenire note difensive.

OSSERVA

Nel decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna in data 2/10/03 è fatto espresso divieto al ricorrente di rientrare in Italia prima che siano decorsi dieci anni dal suo allontanamento dallo Stato.

Con l'entrata in vigore della Direttiva Comunitaria 2008/113 la disciplina appare cambiata in senso favorevole allo straniero in relazione al divieto di reingresso. Infatti detta normativa, recepita in Italia nella L. n. 129 del 2/8/2011, che dispone una durata massima del divieto di reingresso i cinque anni, salvo ipotesi di particolare gravità (che non riguarda in caso in esame).

Ora il Prefetto di Ravenna ha rigettato l'istanza del ricorrente volta ad ottenere in via di autotutela la revoca del succitato decreto di espulsione affermando che essendo stato il decreto di espulsione emesso in data antecedente all'entrata in vigore della Direttiva CE 115/08, non poteva essere revocato in ossequi al principio del *tempus regit actum*.

Il TAR del Lazio in una recentissima sentenza (depositata in data 14/1/13), ha



*[Handwritten signature]*

ribadito quanto espresso dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria nella sentenza n. 8/11 circa il fatto che "il principio del tempus regit actum esplica la sua efficacia solo quando il rapporto cui l'atto inerisce sia irretroattivamente definitivo".

Ora è evidente che nel caso in esame il rapporto non è definitivo visto che il provvedimento di divieto di reingresso in Italia decennale emesso nell'ottobre 2003 continua a produrre i suoi effetti.

Conseguentemente, secondo quanto espresso dal TAR nella succitata sentenza, l'amministrazione deve applicare la nuova normativa e conseguentemente se il nuovo termine di divieto di reingresso è decorso l'espulsione deve essere revocata in relazione alla durata del divieto di reingresso.

Del resto la Corte di Cassazione Penale ha affermato la non sanzionabilità della condotta di indebito reingresso nel territorio dello Stato da parte di stranieri espulsi da oltre cinque anni, per le medesime ragioni.

Alla luce di tutto ciò si ritiene accoglibile il ricorso.

P.Q.M.


Si dispone la revoca del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna in data 2/10/03.

Si comunichi

Ravenna, 23 marzo 2013

Il Giudice di Pace

Anna Maria Venturelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

25 MAR. 2013

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Gabriella Tondini

